



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Manfredonia

ORDINANZA N°04/2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia, nella sua qualità di Autorità designata

- VISTO** il Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'art.6 comma 7 del predetto codice che attribuisce all'Autorità Marittima la potestà ai fini della disciplina in materia di circolazione in ambito portuale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 20.11.1975 e la relativa circolare applicativa dell'allora Ministero della Marina Mercantile n°5208179 del 23.12.1975, riguardante il rilascio ed il rinnovo delle tessere di libero accesso nei porti nazionali;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 09 marzo 1994 n.112;
- VISTO** il dispaccio prot. n.82/47122 in data 30.07.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto "Security dei trasporti marittimi – Disposizioni su prestazioni occasionali per viaggi internazionali; dichiarazioni di sicurezza; accessi a bordo della nave";
- VISTA** l'Ordinanza n.01/2007 in data 29.01.2007 dell'Autorità Portuale di Manfredonia;
- VISTA** l'Ordinanza n.02/2011 in data 24.01.2011 di questa Capitaneria di Porto;
- VISTO** il Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n°203 "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti";
- VISTO** il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima contro eventuali azioni illecite intenzionali (PNSM) approvato con decreto del Ministero dei Trasporti n.83/T in data 10.06.2007;
- VISTA** la valutazione di sicurezza dell'impianto portuale (*Port Facility Security Assessment*) del "Bacino Alti Fondali" del porto di Manfredonia approvata da questa Capitaneria di Porto con decreto n.07/2015 in data 17.11.2015;
- VISTO** il piano di sicurezza dell'impianto portuale (*Port Facility Security Port*) del "Bacino Alti Fondali" del porto di Manfredonia approvato da questa Capitaneria di Porto con decreto n.08/2015 in data 17.11.2015;
- VISTO** il verbale della conferenza di servizi per la sicurezza portuale in data 04.07.2018, durante il quale è stato analizzato il sistema GAIA per la gestione della richiesta e rilascio dei permessi di accesso nell'area di security del Bacino Alti Fondali;
- VISTO** il decreto n.04/2019 in data 29/01/2019 di questa Capitaneria di Porto, che approva le modifiche apportate al piano PSFP del Bacino Alti Fondali del porto di Manfredonia;
- RITENUTO** necessario aggiornare la disciplina relativa all'accesso di persone e mezzi in generale alla "port facility" del porto industriale di Manfredonia alla luce delle nuove disposizioni contenute nel piano di sicurezza;
- VISTI** gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

che a partire dalle ore 00:01 del giorno 01 Aprile 2019 l'Ordinanza n. 02/2011 in data 24.01.2011 è modificata come segue.

ORDINA

Articolo 1 (Competenze e definizioni)

Nell'Ordinanza n. 02/2011 in data 24.01.2011, in tutte le parti attinenti il rilascio dei permessi di accesso in porto (sia per il Porto Commerciale, sia per il Porto Industriale) è da intendersi come autorità competente, esclusivamente l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Articolo 2 (Accesso al porto industriale – zona Port Facility)

L'articolo 5 dell'Ordinanza n. 02/2011 in data 24.01.2011, è sostituito dal seguente:

“Fermo restando i controlli espletati per l'entrata e l'uscita ai fini doganali di competenza dell'Autorità Doganale e della Guardia di Finanza, l'accesso alla “Port Facility” citata nel precedente articolo 1 è consentito, nel rispetto delle disposizioni contenute nella pianificazione di sicurezza, solo attraverso il varco d'ingresso principale posto alla radice del porto industriale, presidiato dall'Addetto di Security, esclusivamente al sottototato personale e con le seguenti modalità:

- a) gli ispettori del Corpo delle Capitanerie di Porto incaricati di espletare gli accertamenti prescritti in materia di security, previa esibizione del proprio documento di identificazione prescritto dal D.M. 19.12.2003;*
- b) il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, i funzionari di Polizia dei Vigili del Fuoco e delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo, previa esibizione del proprio documento di riconoscimento rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;*
- c) il personale dei servizi tecnico-nautici dei porti appartenenti alla corporazione dei piloti ed ai gruppi ormeggiatori e/o barcaioli, nonché al personale dei rimorchiatori per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali, previa esibizione di documento di riconoscimento, con applicata una foto dell'intestatario, con indicazioni in italiano ed inglese, secondo il modello unico nazionale, proposto dalle Associazioni di categoria, approvato e rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;*
- d) tutte le persone che ne abbiano necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa con l'arrivo, la partenza, la sosta e le operazioni tecnico-commerciali della nave;*
- e) gli equipaggi ed i relativi familiari, in caso di imbarco, nonché le persone che hanno necessità di accedere, occasionalmente, agli impianti portuali o a bordo delle navi;*
- f) gli equipaggi ed i relativi familiari ed i passeggeri, già imbarcati, in caso di discesa a terra e ritorno a bordo, purché compresi, rispettivamente, nell'elenco equipaggio o passeggeri, fornito dall'Agente marittimo o dall'SSO della nave presso ormeggiata;*
- g) gli imprenditori/commercianti che abbiano necessità di accedere per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale all'interno del porto industriale.*

Gli accessi ai soggetti indicati ai punti d), e) e g) sono consentiti a condizione che i medesimi risultino in possesso di specifica autorizzazione bilingue (italiano-inglese), munita di codice a barre, rilasciata dal “Port Facility Security Officer” (PFSO) di competenza o suo sostituto, nonché di idoneo documento di riconoscimento. Tale autorizzazione è necessaria anche per le persone che necessitano di accedere al porto industriale ed a bordo delle navi esclusivamente in maniera temporanea.

Tutti i soggetti con i relativi mezzi che devono accedere alla "Port Facility", fatta eccezione per i funzionari pubblici nell'esercizio della propria attività, dei servizi tecnico nautici e dei membri dell'equipaggio, saranno identificati a cura degli "Addetti di Security" che verificheranno, in ingresso e in uscita, il possesso dell'autorizzazione bilingue (italiano-inglese) con codice a barre, con riscontro dell'identità del soggetto mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento. Una volta eseguita la verifica l'addetto procederà alla registrazione in banca dati dei transiti (sistema GAIA), mediante scansione del codice a barre del nominativo della persona autorizzata e del relativo mezzo attraverso un rilevatore elettronico.

Tutti i mezzi che devono accedere alla "Port Facility" per necessità connesse all'esercizio delle unità ivi ormeggiate (operazioni di carico/scarico, bunkeraggio, forniture navali, etc.) saranno identificati e ispezionati a cura degli "Addetti di Security" secondo quanto sopra esposto, ed in aggiunta, anche mediante riscontro con la specifica autorizzazione rilasciata dagli Uffici preposti (ex. autorizzazione al trasporto eccezionale, trasporto merci pericolose, etc.).

In caso di malfunzionamento del sistema GAIA, e per ogni eventuale situazione di emergenza, gli "Addetti di Security" provvederanno alla registrazione dei soggetti autorizzati in entrata e in uscita alla Port Facility su supporto cartaceo, annotando i dati anagrafici e di autorizzazione, e i relativi orari. Agli stessi soggetti all'atto dell'ingresso sarà rilasciato un pass identificativo. Una volta terminata l'attività e in corrispondenza dell'uscita, il soggetto a cui è stato rilasciato il pass identificativo, dovrà restituire il predetto cartellino.

Per ottenere l'autorizzazione all'accesso è necessario accreditarsi collegandosi sul sito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. Il LOGIN alla piattaforma GAIA PASS con le proprie credenziali sarà unico sia per richiedere l'autorizzazione alla persona che per richiederla per il veicolo/i. L'autorizzazione deve sempre accompagnare il veicolo durante la circolazione nella specifica area portuale indicata.

Le predette disposizioni relative all'accesso alla "Port Facility" non si applicano:

- a) ai rappresentanti del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, dei Corpi di Polizia, dei Vigili del Fuoco e ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni che necessitano di accedere agli impianti portuali ed alle navi nel caso di emergenze o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni;*
- b) al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, purché in possesso di idoneo documento di riconoscimento rilasciato dalla stessa Autorità di Sistema Portuale.*

La mancata esibizione dei rispettivi titoli autorizzativi determinerà, da parte degli "Addetti di Security", il rifiuto di accesso agli impianti portuali ed a bordo delle navi ivi ormeggiate.

Non è consentito in alcun modo l'accesso a persone e/o cose che non sono state autorizzate secondo le modalità indicate nel seguente articolo.

All'interno di ogni autoveicolo autorizzato, ogni singolo occupante dovrà essere munito di specifica autorizzazione.

Resta inteso che se un soggetto munito di veicolo è stato autorizzato mentre il suo mezzo di trasporto è sprovvisto di autorizzazione, l'accesso è consentito alla sola persona autorizzata e non anche al veicolo che, di conseguenza, non potrà entrare.

Sui veicoli lasciati in sosta all'interno delle aree a ciò preposte sul porto industriale di Manfredonia deve essere esposto in maniera ben visibile il permesso di accesso rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Il permesso di accesso al porto commerciale non può essere fatto valere quale titolo per l'accesso al porto industriale di Manfredonia e viceversa.

La procedura per l'accesso a bordo delle navi, fatta eccezione per i passeggeri, gli equipaggi ed i relativi familiari è indicata nelle seguenti misure:

- *fornire verbalmente il proprio nome ed affiliazione governativa;*
- *esibire una carta d'identità ufficiale rilasciata dal Governo al check-point di sicurezza;*
- *firmare il registro visitatori e fornire a richiesta un numero d'ufficio di contatto;*
- *accettare una scorta, se disposta.*

Tutto il personale preposto alle attività di controllo presso la Port Facility, così come individuata nelle vigenti pianificazioni di sicurezza marittima, è tenuto ad eseguire scrupolosamente la propria attività, in base alle modalità specificatamente descritte nelle stesse pianificazioni di sicurezza e secondo le istruzioni ricevute dal Port Facility Security Officer”.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

Il modello in Allegato 1 all'Ordinanza n. 02/2011 in data 24.01.2011 relativo alla richiesta di rilascio del permesso è da intendersi superato e pertanto non più utilizzabile a tal scopo.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata attraverso l'inserimento nella pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia.

Manfredonia, 17 MAR. 2019

IL COMANDANTE
C.F. (CP)  SILVIO DEL CASALE